LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata

e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al

mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui

all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati

nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso

al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine

di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita'

preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi

di efficienza energetica:

 1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo

quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

 2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

 3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

 «2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31

dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti

comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della

superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di

cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima

detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese

sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle

parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la

prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la

qualita' media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39

alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di

cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo

delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero

delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.

 2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al

secondo periodo del comma 2-quater e' asseverata da professionisti

abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli

edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo

economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La

mancata veridicita' dell'attestazione comporta la decadenza dal

beneficio, ferma restando la responsabilita' del professionista ai

sensi delle disposizioni vigenti.

 2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere

dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti

beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito

ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri

soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.

Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari

finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione.

 2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili

anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque

denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprieta'

adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;

 b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

 c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi

di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

 «1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre

2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera

i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono

iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente

disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta

pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8

maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad

attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella

misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle

stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per

ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di

pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli

successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma

realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di

interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del

limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene

conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si

e' gia' fruito della detrazione»;

 3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della

presente lettera, sono inseriti i seguenti:

 «1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,

le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici

ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8

maggio 2003.

 1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai

commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che

determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la

detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della

spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi

di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per

cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore

dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la

classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche' le

modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,

dell'efficacia degli interventi effettuati.

 1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano

realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni

dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma

1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e

dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un

ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il

numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali

interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della

detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del

corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli

interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di

successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad

istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di

attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili

per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater

e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la

classificazione e verifica sismica degli immobili»;

 4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

 «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma

1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, e' altresi' riconosciuta

una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo

ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno

2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe

non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature

per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati

all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione

di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in

dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per

cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare

complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli

interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel

medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute

nell'anno 2016 per le quali si e' fruito della detrazione. Ai fini

della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al

presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle

spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle

detrazioni di cui al comma 1».

 3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter,

1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono

cumulabili con agevolazioni gia' spettanti per le medesime finalita'

sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi

sismici.

 4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31

maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto anche per i periodi d'imposta

2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli

interventi abbiano anche le finalita' di cui al comma 2 del presente

articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di

cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attivita'

agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e

dalle pertinenti norme regionali.

 5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e

modificato dal medesimo comma, e' ripartito in due quote annuali di

pari importo e puo' essere utilizzato a decorrere dal periodo

d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati

realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018,

di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro

nell'anno 2020.

 6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano

ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge si provvede

all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del

citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 106 del 2014.

 7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.

106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al

2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per

l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di

16,7 milioni di euro per l'anno 2019».